

## PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 3 TER E ART. 22 DELLA L.R. 10/2010

«NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA»

### VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/02/2023

**OGGETTO: Variante al Piano Attuativo di iniziativa pubblica  
approvato con Del. C.C. n. 81 del 15/11/2022**

**Area Ex Paoletti  
Via del Padule - Castiglione della Pescaia**

**PROPONENTE: Comune di Castiglione della Pescaia – Settore Pianificazione Edilizia Patrimonio e  
Rigenerazione Urbana**


#### L'AUTORITÀ COMPETENTE

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 12/04/2022, con la quale è stata costituita l'Autorità Competente in materia di VAS e di VIA del Comune di Castiglione della Pescaia;

**PREMESSO** che:

- tra gli interventi della programmazione negoziata di cui all'art.19, il Regolamento Urbanistico Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 57 del 31/07/2014 e successiva deliberazione C.C. n. 50 del 29/06/2015, comprende tra gli interventi di cui all'allegato A-BIS – INTERVENTI DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA l'intervento denominato "INTERVENTO C1 – ORTO DEL LILLI";
- il suddetto piano, approvato con Del. C.C. n. 81 del 15/11/2022, è finalizzato alla riqualificazione dell'intera area pubblica, attualmente occupata in parte dagli stabilimenti produttivi della manifattura tessile Angiolo Paoletti oramai in disuso, attraverso un progetto redatto secondo le linee guida impartite dall'Amministrazione Comunale con Del. G.C. 133/2022 indicano il Masterplan, approvato con Del. G.C. n° 257 del 17/12/2020, come punto di riferimento progettuale;
- il progetto predisposto dal Settore Pianificazione, Edilizia, Patrimonio e Rigenerazione Urbana prevede una Superficie Edificabile massima di circa 8.000 mq, (due piani fuori terra su di una Superficie Territoriale totale di circa 40.000 mq) che in parte vengono compensati con la demolizione dei magazzini comunali che risultano avere una superficie coperta complessiva di circa 500 mq;
- che le destinazioni d'uso consentite dal Piano rientrano tra quelle già previste nel Regolamento Urbanistico vigente quali:






- commerciale => c/1 esercizi di vicinato, c/2 e c/3 medie strutture di vendita alimentari e non;
  - direzionale => e/1 attività direzionali, di ricerca e del terziario avanzato, e/2 Laboratori per arti e mestieri e le attività di servizio alla persona;
  - servizi pubblici e privati => f/1 Attrezzature sociali e sanitarie pubbliche, f/2 ed f/3 attrezzature pubbliche culturali e non, f/6 pubblici esercizi, f/7 Attrezzature sportive private, f/8 Attrezzature sociali e sanitarie private e altre attività private di interesse pubblico, f/9 attrezzature scolastiche, f/11 Attività culturali e altre attività di servizio private;
- a seguito dell'esigenza, sia da parte dei privati destinatari dall'accordo di perequazione come previsto dalla scheda urbanistica del RU dei lotti 1-2-3, che dell'Amministrazione Comunale, sono stati corretti alcuni dettagli operativi della strumentazione attuativa approvata, mantenendo invariate la Superficie Edificabile massima e l'altezza dei piani;
- All'art. 14 comma 1 della L.R.T. 65/2014 "Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e delle relative varianti" viene stabilito che "Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10" (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS");

#### DATO ATTO che:

- l'art. 5 comma 3 ter della L.R.T. 10/2010 prevede che. "Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa."
- in data 19.07.2022 l'Autorità competente, precedentemente ed in presupposto all'adozione del Piano Attuativo, aveva già espresso parere di non assoggettare a valutazione ambientale strategica lo stesso;
- in data 20/02/2023, prot. n. 5539, il responsabile del **Settore Pianificazione Edilizia Patrimonio e Rigenerazione Urbana**, in qualità di autorità procedente della variante al RU, ha trasmesso all'Autorità Competente il documento predisposto per la verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 5 comma 3 ter della L.R.T. 10/2010;
- il documento presentato in data 20/02/2023 è stato redatto tenendo conto dei contenuti richiesti all'allegato 1 "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi" della LRT 10/2010;
- entro trenta giorni *dal ricevimento* dalla comunicazione trasmessa in data 20/02/2023, prot. n. 5539, che ha avviato il procedimento per la consultazione dell'Autorità Competente, la stessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 ter, *si deve esprimere con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS*;





- in data 13/02/2023 il geom. Federico Turci, quale membro interno dell'Autorità Competente, ha comunicato la convocazione dei membri dell'Autorità Competente per effettuare la seduta in data odierna al fine di esaminare il procedimento sopra descritto;

**VISTO** il documento per la verifica di assoggettabilità semplificata a VAS in allegato (all.1);

**PRESO ATTO** che la relazione geologica di fattibilità ha verificato che, pur essendo presenti all'interno dell'ambito del piano attuativo aree parzialmente inondabili (con altezza di esondazione tra 0,01- 0,3 m), su tali aree non sono previste opere di servizio alla persona;

**RILEVATO**, alla luce delle considerazioni riportate nel documento, e **VALUTATO**, sulla base degli elementi di cui all'Allegato 1 della L.R.T. 10/2010, che:

- le modifiche introdotte dalla Variante al Piano Attuativo – Area Ex Paoletti, approvato con Del. C.C. n. 81 del 15/11/2022, non producono significativi effetti peggiorativi delle condizioni ambientali attualmente presenti nelle aree prese in considerazione dalla suddetta;
- da un punto di vista ambientale, le modifiche attuate rispetto alla previsione vigente non hanno incidenza sulle componenti ambientali prese in esame;

**VALUTATO**, sulla base degli elementi di cui all'Allegato 1 della L.R.T. 10/2010, che le modifiche introdotte dalla suddetta Variante al Piano Attuativo in oggetto non producono effetti significativi sulle componenti ambientali, né peggiorativi delle attuali condizioni ambientali;


**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", approvato in applicazione della Direttiva europea 2001/42/CE del 27/06/2001;

**VISTA** la L.R.T. 12 febbraio 2010, n. 10, "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza;

#### ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

- di non assoggettare a valutazione ambientale strategica la Variante Piano Attuativo – Area Ex Paoletti, approvato con Del. C.C. n. 81 del 15/11/2022, oggetto del documento per la verifica di assoggettabilità semplificata a VAS in allegato (all.1);
- Il presente documento verrà trasmesso al **Settore Pianificazione Edilizia Patrimonio e Rigenerazione Urbana**, quale autorità proponente la suddetta Variante al Piano Attuativo, il quale provvederà alla pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 22 c. 5 della L.R.T. 10/2010 (*Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni*





# COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto



*di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente o del proponente e dell'autorità competente.);*

- Il presente parere è stato approvato con votazione unanime dei membri presenti nella seduta dell'Autorità Competente tenutasi in data odierna.
- Geom. Federico Turci *(f.to digitalmente)*
- Arch. Federica Falchi *(f.to digitalmente)*
- Ing. Stefano Steri *(f.to digitalmente)*
- Geol. Gabriele Canzonetti *(f.to digitalmente)*

Castiglione della Pescaia, 20/02/2023

5 Vele  
2000 - 2009



Legambiente  
Touring Club Italiano

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia - P.I. 00117100537  
Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927233-219  
Sito Internet: [www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it](http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it)

Bandiera Blu  
2000 - 2009



Foundation for  
Environmental  
Education